



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. **173** della Giunta comunale

OGGETTO: Servizio pubblico di acquedotto - determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRÉ**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.30**, nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

PRESENTI:

Maestri Attilio	Sindaco
Rota Sergio	Vicesindaco
Dras Monica	Assessore
Maestri Mafalda	Assessore

ASSENTI:

Gnosini Bruno	Assessore
---------------	-----------

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 20.02.2023, con oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e della nota integrativa".

Richiamata la propria deliberazione n. 21 di data 20.02.2023 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione nuovo atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici".

Richiamato il "Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale" approvato con il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 dd. 04.04.2016 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 28.02.2019.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Pieve di Bono-Prezzo n. 14 di data 30.01.2023, con la quale sono state determinate le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2023.

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 di data 09.11.2007 con la quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto.

Visto l'articolo 9 della L.P. 15.11.1993 n. 36 che testualmente recita: "La politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi".

Dato atto che, in riferimento al principio citato, il testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 dd. 09.11.2007 prevede quanto segue: "A partire dell'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione".

Quantificato in via presuntiva per l'anno 2024 un ammontare di costi di gestione del servizio acquedotto pari ad Euro 64.853,01.=, dei quali Euro 41.888,33.= individuati come costi fissi ed Euro 22.964,68.= individuati come costi variabili.

Calcolato che l'ammontare dei costi fissi supera il limite massimo del 45% dei costi totali, si quantifica in Euro 29.183,85.= la quota di costi fissi ammissibile per il calcolo della parte fissa della tariffa.

Dato atto che il numero totale di utenti del servizio acquedotto ammonta a 1.580 (millecinquecentottanta) unità, di cui 1.220 (milleduecentoventi) utenze domestiche e 360 (trecentosessanta) utenze non domestiche.

Dato atto che in base all'art. 8 del Testo unico sopra citato l'uso abbeveramento bestiame è soggetto ad un regime tariffario agevolato, con una quota fissa di tariffa corrispondente al 50% della quota fissa applicata agli usi domestici ed una quota variabile di tariffa corrispondente ad un'unica tariffa a metro cubo pari al 50% della tariffa base unificata.

Ritenuto di differenziare all'interno delle utenze non domestiche tre categorie:

- Categoria A: costituita da n. 113 utenze per cui la fornitura d'acqua è utilizzata per attività economiche e produttive individuate dalla lettera d) dell'art. 22 del Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale;
- Categoria allevatori: costituita da n. 7 utenze per cui la fornitura d'acqua è utilizzata per l'abbeveramento bestiame individuata dalla lettera e) dell'art.22 del Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale;

- Categoria residuale: costituita da n. 240 utenze per cui la fornitura d'acqua è utilizzata per gli usi individuati dalle lettere b), c), f), g) dell'art. 22 del Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale.

Ritenuto di utilizzare un coefficiente pari a 2 per il calcolo della quota fissa per le utenze non domestiche della categoria A e un coefficiente pari a 1 per il calcolo della quota fissa per le utenze non domestiche della categoria residuale e della categoria allevatori "uso abbeveramento bestiame", al fine di agevolare per quanto possibile le utenze domestiche.

Calcolato pertanto la quota fissa per il 2024 ammonta ad Euro 17,27.= per le utenze domestiche e non domestiche della categoria residuale, ad Euro 34,55.= per le utenze non domestiche della categoria A e ad Euro 8,64.= per le utenze ad uso abbeveramento bestiame.

Calcolato che, per garantire la copertura integrale dei costi variabili, è necessario determinare la tariffa base unificata nell'importo di Euro 0,35927 al mc.

Dato atto che i costi presunti di gestione del servizio, l'individuazione della quota fissa e della tariffa base unificata per l'anno 2024 sono dettagliatamente esposti nell' Allegato B, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto quindi di dover procedere alla determinazione delle tariffe di acquedotto per l'anno 2024 secondo gli importi indicati nell' Allegato A.

Dato atto che la minore entrata derivante dall'applicazione della tariffa agevolata in favore degli usi domestici è compensata dalla maggiore entrata derivante dall'applicazione delle tariffe maggiorate relative a tutti gli usi.

Dato atto che, trattandosi di entrata patrimoniale, la tariffa stabilita dovrà essere gravata di IVA ai sensi di legge (10%).

Rilevata l'urgenza di procedere alla determinazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03.05.2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03.05.2018.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la L.R. 16 febbraio 2015, n. 1, "Istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo".

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2024 come da Allegato A, determinate sulla base del prospetto dei costi e dei ricavi preventivati per l'anno 2024, come da Allegato B, che si allegano a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che, trattandosi di entrata patrimoniale, la tariffa stabilita dovrà essere gravata di IVA ai sensi di legge (10%).
3. Di dare atto che le tariffe così determinate hanno effetto dall'1 gennaio 2024.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento per il successivo controllo di corrispondenza della tariffa e della sua strutturazione al modello approvato dalla Giunta Provinciale.
5. Di dichiarare, stante l'urgenza per i motivi in premessa narrativa, il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

Il Sindaco
Attilio Maestri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale
dott.ssa Elsa Masè
FIRMATO DIGITALMENTE

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione di pubblicazione.